

**Associazione Volontaria
CROCE SAN NICOLO' LECCO - OdV -**

e-mail: crocesannicololecco@libero.it Pec: csnlecco@pec.it

FVS Federazione
Volontari
del Soccorso



REGISTRATO A LECCO IL 01/07/2022

N° 1290 SERIE 3

VERSATE € ESENTE

DI CUI € — (SANZIONE)

(INTERESSI)

FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Stefano VALENTE

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

del 29 giugno 2022

pagina 1



Il giorno 29/06/2022 alle ore 20.30 in seconda convocazione, in quanto la prima convocazione per il giorno 29/06/2022 alle ore 17.30 è andata deserta, è indetta assemblea straordinaria dei soci della Associazione Volontaria CROCE SAN NICOLÒ LECCO ODV con ordine del giorno:

- adeguamento e modifiche allo statuto ai sensi del D.Lgs 117/2017

Presiede l'assemblea la Presidente Sig.ra Livoni Maria Pia ed è chiamato a svolgere la funzione di Segretario il Sig. Cattaneo Armando che provvederà alla stesura del verbale

Sono presenti i soci: Livoni Maria Pia, Cattaneo Armando, Mazzoleni Giorgio, Costadoni Annalisa, Costadoni Marta, Pomi Alessandro, Badoni Giorgio, Zanonini Pietro, Barbagallo Luca, Rusconi Massimo, Costadoni Donato, Tonella Gianluca e pertanto avendo il numero legale dei soci aventi diritto di voto si dichiara aperta l'assemblea.

Il Sig. Costadoni Donato illustra che a seguito di colloquio telefonico e alla successiva mail, il responsabile della trasmigrazione degli enti, dal registro provinciale del Volontariato al RUNTS, comunicava che andava modificato Art.6 e ne illustra le modifiche da fare.

Viene quindi letto il nuovo statuto redatto secondo il D.Lgs 117/2017 e secondo le indicazioni dell'Ufficio RUNTS di Lecco

Il nuovo statuto è approvato con il voto favorevole di tutti soci, nessun contrario o astenuto, pertanto l'Assemblea

DELIBERA

di approvare ed adottare integralmente il nuovo statuto

Il Presidente rende edotta l'Assemblea che "la registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017".

Alle ore 21.30 l'Assemblea viene chiusa.

La Presidente Livoni Maria Pia Livoni Maria Pia

Il Segretario Cattaneo Armando Cattaneo Armando



ASSOCIAZIONE VOLONTARIA

“CROCE SAN NICOLO’ LECCO – OdV-”

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione Volontaria CROCE SAN NICOLO’ LECCO - OdV-” di seguito in breve “Associazione”. L’Associazione è un Ente del Terzo settore.

È disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017

2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Lecco e la sua durata è illimitata

3. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal consiglio direttivo

Art.2 – Finalità

1. L’ Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, In particolare intende:

- a) Prestare con volontario intervento della propria organizzazione e con i propri mezzi e servizi il pronto soccorso infermieristico ad infortunati ed ammalati ed in particolare nell’eventualità di calamità cittadine e nazionali, ed effettuare il trasporto

degli infermi

b) Preparare con appositi corsi personale specializzato per il soccorso

c) Provvedere nei limiti consentiti dalla legge a raccolte di pacchi viveri, indumenti e genere vari a sollievo delle esigenze dei poveri

Art 3 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) Prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

b) In particolare, l'Associazione si propone di:

a) Effettuare il trasporto di ammalati e traumatizzati a mezzo ambulanze o altro autoveicolo attrezzato allo scopo

c) Promuovere corsi di Pronto Soccorso a favore della popolazione e di altri enti e associazioni.

2) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

Art.4 – Attività diverse

1. L' Associazione può esercitare attività diverse da quelle d'interesse generale individuate nell' articolo 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall' art.6 del D.Lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi

Art.5 – Raccolta fondi

1. L' Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nel rapporto con i sostenitori e con il pubblico

Art.6 - Ammissione

1. Possono aderire all' Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali

2. Possono aderire all' Associazione come associati di altri Enti di terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate

3. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni

caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari

a) I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

b) I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

c) I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L' ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all' interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all' interessato.

6. L'interessato ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea, in occasione della prima convocazione utile

7. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse

partecipazioni temporanee alla vita della
Associazione

Art.7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberate dall' Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall' Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L' Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali.

b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento.

c) di partecipare alle attività promosse dall'

Associazione.

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo

Art.8 – Perdita della qualifica di socio

1) La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione

2) L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel

momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3) L' associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall' Associazione stessa

4) La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo

5) La delibera del Consiglio Direttivo che prevede la esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all' Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

6) L' Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato

Art. 9 – Attività di volontariato

1) L' attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà

2) Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal

beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nel limite e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art 10 – Organi sociali

1) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge

2) Gli organi sociali, l'organo di controllo hanno la durata di quattro esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati

3) Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono tuttavia rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art.11 – Assemblea

1) L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci

2) L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto a da assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3) Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4) L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione, in sua assenza, dal vicepresidente

5) I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associato.

1) Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

2) Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo

Art.12 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio

Direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b) eleggere e revocare quando previsto dalla Legge, i

componenti dell'organo di controllo e/o il

soggetto incaricato della revisione legale dei

conti;

c) approvare il programma di attività e il preventivo

economico per l'anno successivo;

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la

relazione di missione;

e) deliberare in merito alla responsabilità dei

componenti del Consiglio Direttivo ed a

conseguenti azioni di responsabilità nei loro

confronti in caso di danni, di qualunque tipo,

derivanti da loro comportamenti contrari allo

statuto o alla Legge;

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza,

su provvedimenti di rigetto della domanda di

adesione all'Associazione, garantendo ad esso la

più ampia garanzia di contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza della

Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo

per motivi di urgenza;

h) approvare eventuali regolamenti interno

predisposti dal Consiglio Direttivo;

i) fissare l'ammontare del contributo associativo;

j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto

b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Associazione

Art 13 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) del componente del Consiglio Direttivo

3. L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, o mediante affissione, nello

stesso termine, presso la sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art.14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti(3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un

segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci

Art.15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza

non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore .

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo tre ad un massimo di cinque componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il Vicepresidente

4. Non può essere nominato Consigliere, è se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro (4) esercizi e possono essere rieletti.

Art.16 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la

Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività, entro il mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro quattro/sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo l'ammontare della quota sociale annua,

g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo

e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j) deliberare in merito all'esclusione dei soci;

k) proporre all' Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente nominare il Segretario /Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;

m) nominare il Direttore Sanitario che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci purché in possesso dei requisiti prevista dalla Legge;

n) nominare il Responsabile della Formazione, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci purché in possesso dei requisiti prevista dalla Legge;

o) nominare il Responsabile dei mezzi, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci ;

p) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio

adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;

q) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

r) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

s) nominare all' occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione il Direttore deliberandone i relativi poteri;

t) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

u) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla Legge all'Assemblea o ad altro organo sociale

Art.17 – Funzionamento del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle

riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata, assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti:

2. Il Consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della

richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, il Direttore Sanitario, il Responsabile della Formazione, il Responsabile dei Mezzi senza diritto di voto

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente

7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all' uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.18 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quattro (4) esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale della Associazione nei confronti di terzi e in giudizio
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

- Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- Ha facoltà di nominare avvocati procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.19 – Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di

Assemblea e del Consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art.20 – Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno

2. I componenti dell 'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2, art.2397 del Codice civile nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L' Organo di controllo vigila sull' osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n,231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in

conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto dagli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezioni e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull' andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all' art.31 del Codice del Terzo Settore. La revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell' apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Art. 22 – Libri sociali

1. L' Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del

	Consiglio Direttivo	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell’Organo di controllo e di eventuali altri organi	
	sociali (se istituiti)	
	e) il libro dei volontari associati contenente i	
	nominativi degli associati che svolgono attività di	
	volontariato non occasionale nell’ ambito	
	dell’Associazione.	
	2. I libri di cui alla lettera a), b), c), e), sono tenuti a	
	cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera	
	d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono	
	3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono	
	contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione	
	della discussione di ogni punto all’ordine del giorno	
	e i risultati di eventuale votazione	
	4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal	
	Segretario.	
	Art.23 – Risorse economiche	
	1. Le entrate economiche dell’Associazione sono	
	rappresentate:	
	a) quote sociali;	
	b) contributi pubblici;	
	c) contributi privati;	
	d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad	
	incremento del patrimonio;	

e) rendite patrimoniali;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerti di beni di modico valore e di servizi

h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute

dall' Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.1 art.84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

l) altre entrate espressamente previste dalla Legge

m) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge o dai regolamenti.

Art.24 – Scritture contabili

1. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall' art.13 e dall' art,87 del d.lgs. n117/2017

Art.25 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono

predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese aprile/giugno

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all' art.13, comma 3, del D.lgs. 117/2017 qualora emanato

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di proseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all' art.14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto ministeriale di cui all' art.13, comma 3, del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le

connessioni con le finalità e l'oggetto descritti dal presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art.26 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.lgs. 117/2017

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

Art.27 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurare per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed

extracontrattuale

Art.28 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo Settore di cui all' art.45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ù, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall' Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9, comma 1, del D.lgs. 117/2017

Art.29 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico